II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 5 settembre 1979**

**recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (99ª deroga)**

(79/798/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], modificata dalla raccomandazione n. 1905/78/CECA, del 28 luglio 1978 [2], in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo del 16 luglio 1979 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio sulle misure doganali per il secondo semestre 1979,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, convengono da anni all'unanimità deroghe semestrali ai dazi doganali unificati della Comunità per l'acciaio ; che, a seconda della situazione, dette misure consistono nella temporanea riduzione o sospensione di determinati dazi doganali, ovvero nella concessione di contingenti d'importazione a dazi ridotti o sospesi ; che gli ultimi provvedimenti doganali del genere sono stati adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 16 luglio 1979 per il secondo semestre 1979 ;

considerando che dette misure sono giustificate dal fatto che le merci in oggetto non vengono prodotte, ovvero vengono prodotte in quantità insufficienti nella Comunità e che inoltre l'importazione privilegiata di tali merci non è tale da pregiudicare le imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti ;

considerando che tali ragioni e circostanze, che sono all'origine delle misure doganali semestrali degli Stati membri, ne consentono anche l'applicazione nel quadro della raccomandazione n. 1-64, del 15 gennaio 1964, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato dell'acciaio ; che la sospensione dei dazi doganali e la fissazione dei contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare gli scopi della raccomandazione n. 1-64 relativa al rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità ; che inoltre dette misure doganali favoriscono il mantenimento delle correnti attuali di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

considerando che si tratta pertanto di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 ;

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
(2) GU n. L 217 dell'8. 9. 1978, pag. 5.

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione ;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati sui contingenti tariffari di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

I governi degli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare ai seguenti prodotti siderurgici, importati dai paesi terzi, la sospensione dei dazi o la fissazione di contingenti tariffari nei limiti della quantità e dei livelli indicati a fronte di ciascuno dei detti prodotti :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Stati membri | Contingente (in t) | Dazio doganale (in t) |
|---|---|---|---|---|
| ex 73.15 A V b) 1 | Vergella speciale (in acciai fini al carbonio, semplicemente laminati a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 13 mm) per la fabbricazione di molle, di aghi (detta « vergella per aghi »), e di fili detti « corde di pianoforte », con un contenuto in peso<br>— da 0,60 a 1,05 % di carbonio<br>— inferiore o pari a 0,05 % in zolfo e fosforo in complesso<br>— da 0,15 a 0,30 % di silicio<br>— inferiore o pari a 0,1 % per tutti gli altri elementi presi insieme, escluso il manganese e il cromo<br>(La Repubblica federale di Germania ed il Benelux sono autorizzati ad importare, nell'ambito del proprio contingente, vergella speciale in acciai legati, laminati unicamente a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 13 mm, per le molle di valvole che presentano, all'analisi, le seguenti caratteristiche :<br>a) prodotti al cromo-vanadio :<br>0,40 — 0,65 % C ;<br>0,15 — 0,30 % Si ;<br>0,60 — 0,90 % Mn ;<br>0,15 — 1,10 % Cr ;<br>0,15 — 0,30 % Va ;<br>inferiore o uguale allo 0,30 % Mo ;<br>tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno ;<br>b) prodotti al cromo-silicio :<br>0,50 — 0,60 % C ;<br>1,35 — 1,60 % Si ;<br>0,60 — 0,80 % Mn ;<br>0,55 — 0,80 % Cr ;<br>tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno) | Germania (R.f.)<br>Benelux<br>Francia | 6 500<br>1 350<br>1 400 | 0<br>0<br>0 |

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri, ai quali sono stati accordati contingenti doganali ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti a vigilare, d'intesa con la Commissione, affinché sia effettuata una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

*Articolo 3*

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1979.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1979.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*